

**POLO UNIVERSITARIO
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**Capitolato
Polizza di Assicurazione**

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

e

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

e CONTABILE degli AMMINISTRATORI

e dei DIPENDENTI di ENTI PUBBLICI

(Con Garanzia "Colpa Grave")

Lotto n. 4

Polizza in regime “Claims Made” con retroattività biennale

Il presente contratto è una polizza di responsabilità nella forma c.d. “claims made” con una retroattività biennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell'Assicurazione, attesta che l'Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purchè relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nel biennio antecedente.

Si richiama l'attenzione sulla disciplina di tale elemento contrattuale specificamente regolamentato all'art. 22 di polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione;

per "**Polizza**": il documento che prova il contratto di assicurazione;

— per "**Contraente**": il soggetto che stipula la polizza;

— per "**Assicurato**": il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;

— per "**Società**": L'Impresa Assicuratrice;

— per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Società;

— per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

— per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;

— per "**Sinistro**": la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione;

— per "**Scoperto**": la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

— per "**Franchigia**": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

- per "**Perdite Patrimoniali**": il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- per "**Ente Pubblico**": Ente soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, quale che sia la forma giuridica;
- per "**Colpa Grave**": evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di "intensa negligenza";
- per "**Dipendente Tecnico**": qualsiasi persona - in possesso delle abilitazioni e/o dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente per l'affidamento dell'incarico professionale svolto - alle dipendenze del Contraente, che attenga alla predisposizione e sottoscrizione del progetto, direzione e supervisione dell'esecuzione dell'opera, nonché ogni altra persona fisica che, operando in rapporto di dipendenza con l'Ente svolga attività di natura tecnica contemplate e regolamentate dalla normativa vigente in materia.

ASSICURATI

L'Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore delle persone identificate in polizza aventi la qualifica di Amministratore o Dirigente o Responsabile di Posizioni Organizzative.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00, che deve intendersi quale massima esposizione della Società per:

ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti;

anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute ad un Assicurato o più Assicurati nello stesso anno assicurativo;

più sinistri anche se presentati all'Assicurato in anni diversi che traggono origine da una stessa causa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- ♣ di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;

- ♣ di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- ♣ di non aver mai avuto richieste di risarcimento in merito ai rischi assicurati con la presente polizza;
- ♣ di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1— Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (arti. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 — Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 — Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 — Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 — Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ.).

Art. 6 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 — Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 — Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9 — Proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha durata stabilita nella lettera d'invito, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla compagnia o dalla diversa data espressamente indicata dall'Ente appaltante alle ore 24.00 del..... e non è soggetta a tacita proroga.

Su espressa volontà delle parti, nelle more dell'espletamento della nuova gara, la presente assicurazione potrà comunque essere espressamente prorogata per un ulteriore periodo di mesi 6 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 10 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 — Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 — Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I - GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIRIGENTI DEI RESPONSABILI DI P.O. IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 13 — Oggetto dell'assicurazione

Art. 13.1 — Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite

patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o mandato, esclusi i fatti commessi con dolo o colpa grave.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dell'Ente Contraente, nel suo interesse, per fatto commesso dagli Assicurati, esclusi quelli commessi con dolo o colpa grave, e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione di cui al presente art. 13.1 opera solamente a seguito di accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità civile e/o amministrativa non dolosa o non gravemente colposa degli Assicurati.

Art. 13.2 - Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate direttamente a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) gravemente colposi commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o del proprio mandato, esclusi i fatti commessi con dolo.

L'assicurazione si intende operante anche per le perdite patrimoniali che, a titolo di Responsabilità Amministrativa e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, l'Assicurato sia tenuto a corrispondere alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o allo Stato in genere, per quanto da loro autonomamente risarcito al terzo danneggiato in conseguenza di fatto commesso dagli Assicurati stessi, esclusi quelli commessi con dolo.

Resta esclusa la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati direttamente alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o allo Stato in genere.

Relativamente alle garanzie di cui al presente art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave) viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico, in osservanza sia a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59, della Legge n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008), sia dei diversi pronunciamenti in tal senso della Code dei Conti.

Art. 13.3 L'assicurazione di cui ai precedenti punti opera anche per le perdite patrimoniali conseguenti:

- a) ad interruzioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello previsto in polizza;
- b) a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) ad attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00;
- d) a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 14 — Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati nonché chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- b) il Contraente (Ente di appartenenza), la Pubblica Amministrazione e lo Stato in genere per responsabilità amministrativa e contabile in relazione a danni da loro direttamente subiti;

L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- c) danni a persone (morte e lesioni) e danni materiali di qualsiasi tipo;
- d) fatti commessi con dolo;
- e) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- f) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- g) furto, rapina o incendio;
- h) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;

- i) mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- j) attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti, diversi dal Contraente;
- k) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
- l) allo svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori, nonché a responsabilità per varianti in corso d'opera di cui alle vigenti normative di legge in materia (D. Lgs. 163/2006, c.d. Legge Merloni e relativi Regolamenti di attuazione);
- m) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- n) scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;
- o) violazioni delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Relativamente agli Amministratori di Comuni e Province (Sindaci, Presidenti, Assessori, Consiglieri) l'assicurazione non comprende altresì la responsabilità derivante da provvedimenti:

- p) presi in assenza o in difformità anche ad un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
- q) dichiarati immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto o da questi annullati.

Art. 15 — Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla R.C. degli Amministratori si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi tale qualifica.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

Art. 16 - Garanzia speciale prestata a favore di Dirigenti e/o responsabili di servizi

L'assicurazione comprende anche il rischio relativo all'attività di Responsabile del procedimento, nonché a quelle inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici, concessioni e/o rilascio di licenze, ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 14 lettera I).

Questa garanzia si intende prestata con l'applicazione dello scoperto di cui all'art.20 delle norme di assicurazione e fino alla concorrenza di un massimale pari al 30% di quello indicato in polizza.

Art. 17 — Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.

SEZIONE II - DIPENDENTI TECNICI - GARANZIA DANNI

(pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose).

Art. 18 — Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatosi sia durante l'esecuzione delle opere e/o lavori relativi all'attività suindicata svolta per conto dell'Ente pubblico di appartenenza, sia entro 10 anni dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dall'art. "inizio e termine della garanzia"

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;

consegna anche provvisoria delle opere al committente;

uso delle opere secondo destinazione.

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 19 — Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- b) se i lavori progettati, diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- d) per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere;
- e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- f) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato all'art. "Danni a cose o apparecchiature di terzi";
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- j) per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti da norme di legge;
- k) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;

l) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e comunque provocati all'ambiente.

m) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ;

n) per i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

o) per i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

Art. 20 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia assoluta a carico dell'Assicurato pari all'importo previsto in polizza €. 500,00 -, salvo franchigie e/o scoperti di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

Art. 21 — Danni a cose o apparecchiature di terzi

A parziale deroga dell'art. 19 lett. h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico, ferma l'esclusione per i danni alle apparecchiature ed ai materiali stessi derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di Euro 10.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

CS 1 - Danni alle opere

A deroga delle esclusioni di polizza si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere, purché conseguenti a:

rovina totale o parziale delle opere;

gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza.

CS 2 – Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla presente Sez. II si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutti i dipendenti tecnici.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1898 cod. civ.

SEZIONE III

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E SEZIONI II

Art. 22 — Inizio e termine della garanzia

a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento (sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione che non siano state ancora presentate, né all'Assicurato né all'Ente di appartenenza o ad altro organo od Ente della Pubblica Amministrazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

b) Nel caso di termine dell'incarico la garanzia cessa nei confronti dell'Assicurato uscente. Tuttavia nei soli casi di dimissioni volontarie o decesso dell'Assicurato la copertura assicurativa continua ad

operare per le richieste di risarcimento a lui presentate dopo la cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente polizza e sempreché comunque denunciati alla Società in vigenza della polizza stessa.

Art. 23 — Validità territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i paesi della Comunità Economica Europea. e per le perdite patrimoniali e/o danni verificatisi in tali paesi.

Art. 24 — Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

Art. 25 — Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave)

Relativamente alle garanzie di cui al presente art. 13.2 Responsabilità Civile e Amministrativa (Colpa Grave) viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli assicurati che hanno pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo loro carico, in osservanza sia a quanto previsto dall'art. 3 - comma 59, della Legge n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008), sia dei diversi pronunciamenti in tal senso della Corte dei Conti.

Art. 26 — Massimo risarcimento

Nel caso di più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo annuo e relative a sinistri sia di cui alla Sez. I che di cui alla Sez. II, la massima esposizione annua della Società non potrà comunque superare il massimale indicato in polizza.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 28 - Sostituti

Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico.

Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 29 - Assicurazione per conto altrui

Relativamente alla copertura di cui all'art. 13.2 l'assicurazione viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati in polizza ritenendo legittimi i provvedimenti in tal senso assunti e nel presupposto del rispetto delle normative vigenti.

L'Ente assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto con il consenso degli Assicurati, quest'ultimo s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 30 – Determinazione del Premio

Il premio è stabilito in Euro per il Presidente, per il Consiglio di Amministrazione composto da n. 4 componenti, per n. 3 Revisori dei Conti, per il Direttore Amministrativo e per n. 3 Responsabile dei Settori.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Rosa Maria Pagliarello

